



ATTO N. 667/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazione orale ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento Interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

***“Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010,
n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della
Regione – Modificazioni di leggi regionali”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 5 dicembre 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 dicembre 2011



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 5 dicembre 2011 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 667 ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo che si propone.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani ed ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Goracci, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali), depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25/11/2011 e assegnato in pari data in sede redigente, alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 667);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 667/BIS);

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: *“Ulteriori modificazione della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali), composta di n. 3 articoli nel testo che segue:*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BREGA, GORACCI, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO, DE SIO	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Articolo 1 (Modificazioni all'art. 1)	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1)
1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole: <i>"dal decreto-legge"</i> , sono sostituite dalle seguenti: <i>"dai decreti-legge"</i> , e dopo le parole: <i>"30 luglio 2010, n. 122"</i> , sono aggiunte le seguenti: <i>"e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148"</i> .	1. idem
Articolo 2 (Istituzione dell'art. 2-bis)	Art. 2 (Istituzione dell'articolo 2-bis)
1. Dopo l'articolo 2, della l.r. n. 25/2010, è inserito il seguente:	1. idem
<i>"Art. 2-bis</i> <i>(Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)</i>	<i>"Art. 2-bis</i> <i>(Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)</i>
1. <i>A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l'anno 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e</i>	idem



<i>2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 13, del d.l. n. 138/2011."</i>	<i>idem</i>
Articolo 3 (Modificazioni a leggi regionali).	Art. 3 (Modificazioni a leggi regionali)
1. L'articolo 2 ed il comma 3, dell'articolo 4, della l.r. n. 25/2010 cessano di produrre effetti a decorrere dal mese di ottobre 2011 e sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge.	1. <i>idem</i>

b) *con distinta votazione che ha registrato n. ----
voti favorevoli, n. ----- voti contrari e n. ----
voti di astensione, espressi nei modi di legge
dai n. Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.